

LA CORTE DI GIUSTIZIA DECIDE SU COLLOCAMENTO E INTERINALE

di PIETRO ICHINO

Publicato su Il Sole 24 Ore – 12 marzo 1997

Si svolge domani davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, a Lussemburgo, l'ultimo *round* della causa che vede sotto processo le leggi italiane sui servizi di mediazione nel nostro mercato del lavoro. Il primo *round* - nel quale si era assistito alla sorprendente presa di posizione del Governo Berlusconi in difesa del monopolio statale dei servizi di collocamento e del divieto di lavoro interinale - si era concluso poco meno di due anni fa con una sentenza interlocutoria, per motivi di ordine procedurale.

Forse ancora più sorprendente è che la stessa identica posizione davanti alla Corte di Giustizia sia stata presa ora dal Governo Prodi, nonostante che il suo ministro del lavoro Treu, prima di diventare ministro, fosse intervenuto con un suo non dimenticato scritto dando piena ragione ai giudici milanesi - che avevano sollevato la questione - sull'incompatibilità dell'attuale disciplina italiana del mercato del lavoro con i principi dell'ordinamento comunitario.

Il primo profilo di contrasto riguarda il monopolio statale. L'ordinamento comunitario consente al legislatore nazionale di istituire un regime di monopolio sulla fornitura di determinati servizi per ragioni di pubblica utilità, ma soltanto a condizione che la struttura preposta a fornire tali servizi sia in grado di soddisfare per intero la domanda espressa dal mercato e di soddisfarla ai livelli di efficienza massimi consentiti dallo sviluppo tecnologico. È a tutti nota, invece, la situazione di grave inefficienza che caratterizza i servizi di collocamento gestiti dagli Uffici del lavoro italiani, i quali svolgono ancor oggi la loro opera di mediazione fra domanda e offerta di lavoro con gli strumenti e le tecniche di cinquant'anni fa. Trovano lavoro attraverso di essi meno di cinque lavoratori su cento, e soltanto nelle fasce professionali più basse.

Il secondo profilo di contrasto con il diritto comunitario riguarda, più in generale, l'inibizione dell'attività di qualsiasi operatore privato, sia nel settore del collocamento tradizionale, sia in quello del lavoro interinale. Per effetto di questa inibizione, oggi in Italia l'incontro fra domanda e offerta avviene principalmente per il tramite delle conoscenze e relazioni personali di cui ciascun lavoratore dispone. Questo significa che la possibilità che un lavoratore ha di trovare lavoro in una determinata zona del mercato del lavoro italiano dipende principalmente dall'ampiezza e dalla ramificazione delle "reti" parentali o amicali di cui egli dispone in quella zona. Ma questo significa anche, viceversa, che chi non dispone di conoscenze e relazioni in una certa zona, in quella zona non ha alcuna possibilità di trovare lavoro, perché non vi sono altri canali per cercarlo. E questa è solitamente la situazione del lavoratore che viene da fuori, soprattutto del lavoratore proveniente da altri Paesi dell'Unione.

Questo è particolarmente vero nel mercato del lavoro occasionale: nel mercato, cioè, dove si cercano e si offrono prestazioni di lavoro di breve durata, per la sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti o per far fronte a "punte" di attività legate a circostanze particolari: in questo mercato il lavoratore che non dispone di qualche canale privato di informazione è totalmente tagliato fuori da ogni possibilità di ricerca, perché le occasioni di lavoro nascono e scompaiono in tempi brevissimi. Chi non dispone subito dell'informazione in proposito attraverso parenti, amici o colleghi - e in particolare chi non ha parenti, amici o colleghi in loco perché viene da fuori - non ha alcuna possibilità di concorrere a queste occasioni di lavoro.

Il lavoratore italiano che si rechi a Parigi o ad Amsterdam ha la possibilità effettiva di trovare facilmente un'occupazione occasionale attraverso un'agenzia di lavoro interinale, e di incominciare così a conoscere e farsi conoscere nel mercato del lavoro locale. Al lavoratore francese od olandese, invece, non è offerta di fatto analoga possibilità in Italia. Per effetto dell'assenza di qualsiasi canale strutturato per l'incontro fra domanda e offerta, il mercato del lavoro italiano è impenetrabile per chi venga da fuori e non disponga in loco di reti informali:

ben lo sanno gli extra-comunitari, che proprio e solo attraverso le loro “reti” informali autogestite riescono a muoversi nel mercato del lavoro regolare e in quello irregolare.

Il divieto dei servizi di mediazione e di organizzazione del lavoro interinale, pur formalmente applicabile in modo identico nei confronti di chi risiede in una zona e di chi viene da fuori, ha tuttavia su di essi un impatto assai differente. In ciò la Corte di Giustizia potrebbe ravvisare una “discriminazione indiretta”, vietata dall’ordinamento comunitario.